Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII **Roma — Sabato, 12 giugno 1926** **Numero 135**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1255.

LEGGE 3 giugno 1926, n. 921.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' fissato in L. 50,000, per l'esercizio finanziario 1926-27, il fondo di L. 100,000 stabilito dall'art. 6 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, numero 1395, per la tutela igienica del baliatico.

Art. 3.

E' stabilita in L. 1,000,000, per l'esercizio finanziario 1926-27, la somma occorrente per contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, di cui all'art. 5 della legge 24 luglio 1919, n. 1382.

Art. 4.

E' stabilita in L. 500,000, per l'esercizio finanziario 1926-27, la somma di cui all'art. 3 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 1004, per la costruzione, la sistemazione e il funzionamento di istituti antitracomatosi.

Art. 5.

E' stabilita in L. 40,000, per l'esercizio finanziario 1926-1927, la somma di cui all'art. 27 del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita e il commercio dei vini.

Art. 6.

E' stabilita in L. 1,000,000, per l'esercizio finanziario 1926-27, la somma da erogarsi in premi ai carabinieri Reali ed ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, per importante risultato di servizio, giusta l'art. 29 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680.

Art. 7.

E' stabilita in L. 150,000, per l'esercizio 1926-27, la somma da destinarsi a premi alle famiglie dei funzionari, agenti, e Reali carabinieri vittime del dovere, di cui all'art. 14 del R. decreto 13 marzo 1921, n. 261.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

CAPITOLI — Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	100,000 —
2	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	200,000 —
3	Spese per propaganda d'italianità	240,000 —
4	Medaglie e diplomi per atti di valore civile - Sussidi a benemeriti e loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168, e 21 settembre 1879, n. 5078)	10,000 —
5	Indennità di traslocamento al personale civile ed agli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza	1,800,000 —
6	Indennità di missione al personale civile ed agli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza	6,000,000 —
7	Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore dei prefetti, sottoprefetti, medici provinciali, veterinari provinciali e funzionari della Direzione generale della sanità pubblica ai sensi dell'art. 14 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1556	350,000 —
8	Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso alla « Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno (Spesa obbligatoria)	3,015,000 —
9	Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
10	Premi di operosità e di rendimento ai funzionari, impiegati, scrivani, basso personale, e ad agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale, degli Archivi di Stato, della Sanità pubblica e della Sicurezza pubblica, nonchè al personale di altre amministrazioni in servizio di quella dell'interno (R. decreto 19 febbraio 1924, n. 182)	310,000 —
11	Sussidi ad impiegati, scrivani e ad agenti in servizio o già appartenenti alle varie Amministrazioni dell'interno e rispettive famiglie	285,000 —
12	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	21,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
13	Consigli e Commissioni - Spese relative	100,000 —
14	Spese casuali	80,000 —
		12,511,000 —
	Debito vitalizio.	
15	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	40,000,000 —
16	Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (art. 8 del R. decreto 3 ottobre 1923, n. 2349 e R. decreto 10 maggio 1925, n. 918) (Spesa obbligatoria)	100,000 —
17	Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza	72,000 —
18	Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari pel riconoscimento agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo universitario in qualsiasi cattedra d'insegnamento e di assistenza negli ospedali e nelle cliniche universitarie, prestato dai sanitari comunali (art. 6 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000) (Spesa obbligatoria)	20,000 —
19	Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	200,000 —
		40,392,000 —
	Spese pel Consiglio di Stato.	
20	Consiglio di Stato - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	3,400,000 —
21	Consiglio di Stato - Assegno per la biblioteca e per la manutenzione dei locali, giusta l'art. 49 del regolamento approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 641, ed annessa tabella ed indennità di rappresentanza al Presidente	24,000 —
22	Consiglio di Stato - Fitto di locali (Spese fisse)	51,000 —
		3,475,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Spese per gli Archivi di Stato.	
23	Archivi di Stato - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	3,500,000 —
24	Fitto di locali per gli Archivi di Stato (Spese fisse)	149,500 —
25	Manutenzione dei locali degli Archivi di Stato	100,000 —
26	Impianto e funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'Archivio centrale del Regno (art. 10 della legge 20 marzo 1911, n. 232)	1,440 —
27	Assegni fissi per spese d'ufficio, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli Archivi di Stato	100,000 —
		3,850,940 —
	Spese per l'amministrazione civile.	
28	Personale dell'Amministrazione civile dell'interno - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	47,000,000 —
29	Retribuzioni per il servizio di copia ai cottimisti assunti con ferma temporanea (R. decreto 15 luglio 1923, n. 1794) e indennità di buonuscita a quelli licenziati	500,000 —
30	Premi di operosità agl'impiegati di ruolo appartenenti al gruppo C dell'Amministrazione civile dell'interno per il servizio di copia dagli stessi disimpegnato oltre il normale orario d'ufficio	100,000 —
31	Assegni per spese di rappresentanza ai prefetti che ricoprono effettivamente la carica; al capo della polizia e ai prefetti a disposizione cui sieno affidati incarichi speciali - Indennità di rappresentanza ai sottoprefetti (art. 184 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2908 e art. 4 del R. decreto 24 gennaio 1926, n. 139)	1,461,000 —
32	Spese per le vetture automobili assegnate ai prefetti	255,000 —
33	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento delle prefetture e sottoprefetture	2,193,000 —
34	Spese per la francatura delle corrispondnze della Lega nazionale di Trieste (R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3192)	22,000 —
35	Foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione (Spesa obbligatoria)	850,000 —
36	Retribuzione agli amministratori del Foglio degli annunzi nelle provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195 e decreto Ministeriale 30 dicembre 1886, n. 18647) (Spesa d'ordine)	25,300 —
		52,421,300 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Spese per la pubblica beneficenza.	
37	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi - Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza	1,600,000 —
38	Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, giusta la legge 4 ottobre 1920, n. 1476	20,000 —
39	Fondo per l'erogazione di sussidi a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza legalmente riconosciute, con fini di ricovero, e degli istituti privati che provvedono, per conto del Ministero dell'interno, all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro	17,600,000 —
40	Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno - Trasporto ed accompagnamento dei mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera - Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile provvedere altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione (Spesa obbligatoria)	3,500,000 —
41	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3a, art. 81, e R. decreto 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine)	4,400,000 —
42	Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali - Ispezioni ordinarie e straordinarie	20,000 —
		27,140,000 —
	Spese per la sanità pubblica.	
43	Personale dell'Amministrazione della sanità pubblica e personale tecnico sanitario - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	8,000,000 —
44	Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di altre amministrazioni collocato fuori ruolo e in servizio presso la Direzione generale della sanità pubblica (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958) (Spese fisse)	90,000 —
45	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso della sanità pubblica	24,000 —
46	Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari antivenerei - Concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali - Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree	6,000,000 —
47	Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395	50,000 —
48	Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi di cui all'art. 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri enti (art. 5, comma 2°, della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	1,000,000 —
49	Fondo da concedersi esclusivamente ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità di difesa contro la diffusione della malattia e il collocamento di bambini per allontanarli dal contagio (art. 6, lettera *a*, della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	1,500,000 —
50	Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi, non contemplati negli altri capitoli (art. 6, lettera *b*, della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	500,000 —
51	Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico e ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (art. 6 lettera *c*, della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	100,000 —
52	Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma e per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, per la diagnosi, cura e profilassi di detta malattia (art. 3 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 1004)	500,000 —
53	Spese pel funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica	150,000 —
54	Spese pel funzionamento del laboratorio fisico della direzione generale della sanità pubblica - Ufficio del radio (Regi decreti 16 luglio 1925, n. 1421, e 23 ottobre 1925, n. 2118 e decreto Ministeriale 1° novembre 1925)	28,000 —
55	Spese per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici, sussidi alle condotte farmaceutiche (testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468, regolamento 13 luglio 1914, n. 829 e R. decreto 7 agosto 1925, n. 1732)	151,000 —
56	Spese occorrenti per la esecuzione del R. decreto 7 agosto 1925, n. 1732, concernente la produzione ed il commercio delle specialità medicinali	100,000 —
57	Aggio ai percettori dei proventi di cui all'art. 73 del regolamento approvato con R. decreto 13 luglio 1914, n. 829 (Spesa d'ordine)	5,000 —
58	Spese per la gestione degli autoveicoli occorrenti per i servizi tecnici della sanità pubblica	200,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
59	Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Vigilanza igienica - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico - Assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica. Contributi per l'esecuzione dei corsi pratici per la preparazione di personale esperto, direttivo e ausiliario. Premi al personale sanitario che si sia particolarmente segnalato nelle organizzazioni, nella guida, nella sorveglianza di detta azione - Sussidi e concorsi	1,900,000 —
60	Contributo nelle spese di funzionamento delle scuole convitto professionali per infermiere e delle scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale, per assistenti sanitarie visitatrici (articoli 1 e 5 del R. decreto 15 agosto 1925, n. 1832)	100,000 —
61	Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica	15,000 —
62	Stabilimento termale di Acqui, per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	200,000 —
63	Spese per stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione per dette stazioni e per il servizio sanitario dei porti	800,000 —
64	Indennità ai medici delegati di porto e al personale di bassa forza delle capitanerie di porto per le visite sanitarie e le guardianie alle navi in arrivo e in isolamento (decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 1056)	125,000 —
65	Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno	80,000 —
66	Provvedimenti profilattici contro le epizoozie; sussidi; esperimenti e ricerche varie - Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali	1,000,000 —
67	Contributi ordinari per l'istituzione e il funzionamento delle condotte veterinarie consorziali e comunali	300,000 —
68	Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse)	7,000 —
69	Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (art. 17 della legge 21 luglio 1902, n. 427) - Studi sulla etiologia della pellagra - Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra	80,000 —
70	Spesa per la lotta antimalarica in Sardegna	300,000 —
71	Spesa per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini, nonchè del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari	150,000 —
72	Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai Comuni isolani nei periodi di siccità (Spesa obbligatoria)	350,000 —
73	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione di mobili e suppellettili degli uffici della Sanità pubblica	80,000 —
		23,835,000 —
	Spese per la sicurezza pubblica.	
74	Servizio segreto	3,000,000 —
75	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza ed uscieri di questura - Stipendi - Supplementi di servizio attivo e indennità di servizio speciale (Spese fisse)	44,000,000 —
76	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe e supplementi di servizio attivo al personale - Indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza - Indennità speciale di pubblica sicurezza e relativo supplemento - Indennità di rappresentanza. Indennità di alloggio - Indennità vestiario - Indennità malarica - Soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare - Indennità agli agenti trombettieri - Indennità vitto agli allievi - Assegno personale	144,450,000 —
77	Indennità di ammissione di ufficiali nel Corpo speciale di polizia per la capitale (art. 9 del R. decreto 18 ottobre 1925, n. 1846)	50,000 —
78	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premi di arruolamento e di rafferma	6,590,000 —
79	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Spese per la prima vestizione e per gli oggetti di primo corredo - Risarcimento agli agenti per danni agli effetti di divisa e di piccolo corredo a causa di servizio. Acquisto di abiti borghesi - Fitto di abiti ed altro per travestimento di agenti per speciali esigenze di servizio - Indennità di prima vestizione agli ufficiali provenienti dai sottufficiali	2,000,000 —
80	Personale dell'Ufficio stenografico e personale direttivo dei servizi elettrici - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	393,000 —
81	Retribuzione delle prestazioni straordinarie notturne rese dal personale dell'Ufficio stenografico e della Direzione dei servizi elettrici (art. 4 del R. decreto 12 luglio 1925, n. 1205)	180,000 —
82	Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva	100,000 —
83	Premi per operazioni di polizia attiva inerenti alla repressione del malandrinaggio in Sicilia, da assegnarsi a funzionari di pubblica sicurezza, a carabinieri reali, ad agenti di pubblica sicurezza, ad altri agenti della forza pubblica, ed a corpi armati	1,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
84	Premi ai militari dell'Arma dei carabinieri reali (art. 29 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680) e ai componenti del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, per importante risultato di servizio	1,000,000 —
85	Elargizione alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e militi dei Reali carabinieri (art. 14 del R. decreto 13 marzo 1921, n. 261) e dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere	150,000 —
86	Spese d'ufficio per l'Arma dei Reali carabinieri e pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Spese di cancelleria e di scrittoio per i comandi relativi (Spese fisse)	440,000 —
87	Spese per la scuola di polizia scientifica e per gabinetti di segnalamento	170,000 —
88	Servizio delle ricerche - Pubblicazione del bollettino - Schedari - Manutenzione e acquisto di materiali	80,000 —
89	Spese pel funzionamento e per l'arredamento didattico della scuola tecnica di polizia	150,000 —
90	Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza - Spese per traslocamento di sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza	6,000,000 —
91	Premi ai Reali carabinieri, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie, agli allievi guardie di pubblica sicurezza e ad altri agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi, e per sequestro di armi	150,000 —
92	Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, pei Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza	400,000 —
93	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Acquisto, manutenzione, riparazioni, sostituzione di armi, trombe a squillo, ferri di sicurezza, buffetterie, acquisto e conservazione di munizioni	50,000 —
94	Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio di vetture, carri-automobili e natanti in genere - Spese accessorie - Indennità giornaliera fissa al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli e dei natanti (R. decreto 13 luglio 1922, n. 1135, e decreto 17 aprile 1925, del Ministro dell'interno - Spese per le automobili per i servizi centrali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Amministrazione dell'interno	5,500,000 —
95	Spese per la repressione del malandrinaggio in Sicilia - Acquisto e mantenimento dei cavalli e di bardature - Fitto di locali	1,500,000 —
96	Mantenimento e sostituzione di cavalli per gli agenti a cavallo del Corpo speciale di polizia per la Capitale (art. 2 del R. decreto 18 ottobre 1925, n. 1846)	500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
97	Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai funzionari e dai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza inviati di ufficio negli ospedali per essere sottoposti a visite oppure per osservazione - Spese per i funerali e per il trasporto delle salme dei funzionari, dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dei Reali carabinieri deceduti per causa di servizio - Concorso nelle spese funerarie per agenti del Corpo di pubblica sicurezza deceduti in servizio	170,000 —
98	Servizio sanitario di questura e visite fiscali al personale di pubblica sicurezza nell'interesse del servizio	80,000 —
99	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Servizio sanitario - Compensi ai sanitari - Spese per le sale mediche - Acquisto di medicinali e di materiale sanitario e profilattico - Spese pel ricovero degli agenti di pubblica sicurezza in ospedali civili	500,000 —
100	Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza (legge 24 marzo 1907, n. 116), per le delegazioni distaccate (art. 11 del regolamento approvato col R. decreto 31 agosto 1907, n. 725) e per le colonie di coatti (Spese fisse)	1,000,000 —
101	Contributo alle provincie per spese di accasermamento dei Reali carabinieri (R. decreto 5 luglio 1923, n. 1773) e degli agenti di pubblica sicurezza	15,000,000 —
102	Manutenzione e adattamento di locali per gli uffici di questura, di pubblica sicurezza, e per le colonie dei coatti nonchè dei locali di proprietà demaniale ad uso di caserme pei Reali carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza - Indennità ai funzionari tecnici statali per visite alle caserme dei Reali carabinieri e degli agenti di pubblica sicurezza e agli uffici di pubblica sicurezza	2,000,000 —
103	Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la scuola tecnica di polizia, arredamento degli uffici dei Comandi di gruppo di legioni carabinieri Reali - Indennità d'alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati ammogliati dell'arma dei Reali carabinieri (art. 3 del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2379)	34,000,000 —
104	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi e delle stazioni radiotelegrafiche ad uso degli uffici e del personale del Ministero e della pubblica sicurezza (Spese fisse)	3,000,000 —
105	Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni sequestrate ai privati, distruzione di proiettili rinvenuti, nell'interesse dell'incolumità	40,000 —
106	Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i Reali carabinieri	150,000 —
107	Indennità di via e di trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica - Indennità di trasferta e trasporto agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento - Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	1,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
108	Spese confidenziali per la repressione del malandrinaggio, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini	3,000,000 —
109	Compensi a persone estranee all'amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (R. decreto 12 luglio 1923, n. 1602)	350,000 —
110	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti della forza pubblica e di altri corpi armati	20,000,000 —
111	Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio (R. decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto Ministeriale 10 dicembre 1881)	1,500,000 —
112	Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza	100,000 —
113	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese d'impianto e di esercizio (legge 25 giugno 1913, n. 785)	140,000 —
114	Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza	500,000 —
115	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, delle questure e degli uffici di pubblica sicurezza	1,003,000 —
116	Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonchè di stazioni e posti fissi di frontiera	50,000 —
		301,946,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
117	Retribuzioni al personale straordinario ed avventizio assunto per i servizi ordinari e straordinari della Amministrazione centrale e provinciale	50,000 —
118	Retribuzioni al personale avventizio delle provincie redente	1,300,000 —
119	Stipendi e supplementi di servizio attivo agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (Spese fisse)	85,000 —
120	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo ed agli uscieri di questura in base al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed ai Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853 e 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 3084	17,800,000 —
121	Indennità militare agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (Spese fisse) . . .	15,000 —
122	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo straordinario ai sottufficiali, guardie scelte e guardie	28,400,000 —
123	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato ai termini del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853	400,000 —
124	Indennità temporanea mensile agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737; 5 aprile 1923, n. 853; 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 3084)	12,500 —
		48,062,500 —
	Spese per l'Amministrazione civile.	
125	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (Spese fisse)	105,000 —
126	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napolitane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, art. 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850 (Spese fisse) .	486,500 —
127	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7; legge 7 luglio 1901, n. 308, art. 2, e legge 18 luglio 1911, n. 850 (Spese fisse) .	175,000 —
12	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n 1495, serie 3ª, articoli 2 e 8) (Spese fisse) . . .	34,000 —
120	Somme da erogare a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza e dell'opera nazionale di patronato « Regina Elena » per gli orfani del terremoto calabro-siculo; per la ricostruzione delle cattedrali, degli episcopi e dei seminari di Messina e di Reggio Calabria, delle chiese parrocchiali della diocesi di Messina e dell'Archimandritato di Messina e per le riparazioni ai seminari di Santa Lucia del Mela e di Lipari. (Testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919,	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	n. 1791 e 3 maggio 1920, n. 545; art. 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 dicembre 1921, n. 1705, 10 settembre 1923, n. 2220 e 22 giugno 1924, n. 1126; art. 1 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 86 e Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712 e 10 gennaio 1926, n. 56) (Spesa obbligatoria) .	57,811,781.80
130	Assegnazioni occorrenti per corrispondere ai comuni indicati negli elenchi approvati coi Regi decreti 7 febbraio 1915, nn. 71 e 72, 14 febbraio 1915, n. 118 e 22 aprile 1915, n. 543 (comuni Marsicani) la somma occorrente a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni dal 1915 al 1926 per la parte delle spese obbligatorie in quanto non basti all'uopo il rimborso della sovrimposta come è stabilito dall'art. 6 del R. decreto 21 gennaio 1919, n. 27 (R. decreto 11 febbraio 1919, n. 109: art. 5 della legge 1° aprile 1915, n. 476, allegato O; art. 2 del R. decreto 25 novembre 1919, n. 2371; art. 3 lettera b) del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705; art. 1 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 938 e art. 6 del R. decreto 10 gennaio 1925, n. 86)	1,500,000 —
131	Rimborso all'Opera nazionale di patronato «Regina Elena» della spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni rimasti abbandonati, in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 (ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 14 gennaio 1915, n. 13, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476) .	440,000 —
132	Contributo nelle spese pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti	6,000 —
133	Somma da corrispondere all'Amministrazione provinciale ed ai comuni della provincia di Zara, a pareggio dei rispettivi bilanci degli anni dal 1924 al 1929 per la parte delle spese obbligatorie (Regi decreti 9 novembre 1924, n. 1958 e 31 dicembre 1925, n. 2423 - Terza delle sei quote) .	2,000,000 —
134	Contributi da corrispondersi ai comuni ed ai consorzi di comuni dell'Alto Adige, per la spesa del segretario comunale di nomina prefettizia (R. decreto 16 aprile 1925, n. 667) .	500,000 —
		63,178,281.80
	Spese per la pubblica beneficenza.	
135	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	586,300 —
136	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e l'art. 2 comma 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 (Spesa obbligatoria) . . .	62,000 —
137	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743, 5 luglio 1917, n. 1162, 9 dicembre 1917, n. 1969, 14 luglio 1918, n. 954, 17 novembre 1918, n. 1740, 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843) (Spesa obbligatoria)	2,799,050.18

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
138	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degli infermi a' sensi del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (Spesa ripartita - Nona rata)	250,000 —
139	Rimborso alle istituzioni pubbliche che provvedono all'assistenza delle gestanti povere e della prima infanzia, con sede nel territorio del Regno e nella zona delle operazioni belliche, le quali, a partire dall'anno 1916 sino a quello della pubblicazione della pace abbiano ammesso un maggior numero di ricoverati in confronto di quello dell'anno 1915, della parziale o reale maggiore spesa all'uopo sostenuta, in relazione ai mezzi di cui gli Istituti stessi dispongono (R. decreto 20 novembre 1919, n. 2301) (Ottava delle 12 annualità)	150,000 —
140	Contributo a favore del comune di Napoli a sollievo delle spese per spedalità, previdenza ed assistenza pubblica (art. 6 del R. decreto 25 ottobre 1924, n. 1757 (Spesa ripartita - Terza delle dieci annualità)	2,000,000 —
		5,838,350.18
	Spese per la sanità pubblica.	
141	Indennità temporanea mensile dovuta ai funzionari civili di altro amministrazioni collocati fuori ruolo e in servizio presso la Direzione generale della sanità pubblica (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958)	5,760 —
142	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti ed altri Istituti: a) sui mutui all'interesse del 2 e del 3 per cento concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 119, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 3 del decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; b) sui mutui all'interesse dell'1 ed 1 e mezzo per cento concessi ai comuni pugliesi per opere di fognatura, giusta la legge 23 settembre 1920, n. 1365; c) sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni, per la costruzione di opere igieniche in base al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1704 e in dipendenza degli articoli 1, 2 e 4 (comma 4°) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3134; d) sui mutui all'interesse del 3 per cento concessi al comune di Napoli ai sensi dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, modificato e convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290 (Spesa obbligatoria) .	1,105,000 —
143	Sussidi in capitali per agevolare l'esecuzione di opere igieniche, nonchè per studi e provvedimenti di generale interesse aventi finalità igieniche, compreso le spese per acquisto e messa in opera di materiale all'uopo occorrente (art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa ripartita - Terza delle dieci annualità)	600,000 —
144	Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista d'acqua potabile	60,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
145	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2 e 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 (Spesa obbligatoria)	1,200,000 —
146	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degl'interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126 e 129, nn. 1 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e giusta il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1704; nonchè in dipendenza degli articoli 1 e 2 (comma 2) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 (Spesa obbligatoria)	9,967,600 —
147	Sussidi in capitali ai comuni, in sostituzione delle agevolezze consentite dagli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1911, n. 856, e dall'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, per agevolare il trasporto e il rifornimento di acqua potabile in comuni che ne abbisognano in periodi di siccità, e per studi e provvedimenti di generale interesse aventi le dette finalità, compreso le spese di acquisto e messa in opera di trivelle e di altro materiale all'uopo occorrente (art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa ripartita - Terza delle 10 annualità)	150,000 —
148	Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata, Calabria, Sardegna e dai comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e San Gennaro di Palma giusta gli articoli 132, 133, 136 e 137 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e gli articoli 20 e seguenti della legge 16 luglio 1914, n. 665. Concorso nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Grosseto, Scansano, Comacchio, giusta gli articoli 131, 195 e 196 del testo unico suddetto. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni pugliesi per costruzione di condutture interne che non siano a carico dello Stato giusta la legge 23 settembre 1920, n. 1365; sui mutui ai comuni di Napoli e di Torino per la provvista di acqua potabile, giusta il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, il R. decreto 24 agosto 1919, n. 2001 e la legge 24 agosto 1921, n. 1290; sui mutui concessi in dipendenza del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2528 (costruzione di acquedotti ad uso promiscuo per le ferrovie dello Stato e per i comuni della Sicilia), sui mutui concessi in dipendenza dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 (agevolezze per la provvista di acqua potabile), del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1704 e dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 (opere pubbliche per alleviare la disoccupazione); sui mutui concessi al comune di Palermo giusta il R. decreto 29 luglio 1925, n. 1420 (Spesa obbligatoria)	3,428,858 —
149	Sussidi in capitali ai comuni di Calabria, Basilicata e Sardegna, e delle altre regioni per cui esistono speciali disposizioni di favore, in sostituzione delle agevolezze consentite dall'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, per agevolare il trasporto e il rifornimento di acqua potabile in periodi di siccità in comuni che ne abbisognino, e per studi e provvedimenti di generale interesse aventi le dette finalità, comprese le spese per acquisto e messa in opera di trivelle o di altro materiale all'uopo occorrente (art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 332) (Spesa ripartita - Terza delle dieci annualità)	75,000 —
150	Spese per le opere occorrenti alla ricerca ed utilizzazione di acqua potabile in Sardegna nei modi previsti dall'art. 27 della legge 16 luglio 1914, n. 665 (art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa ripartita - Terza delle dieci annualità)	375,000 —
151	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi al comune di Castellammare di Stabia per le spese occorrenti per la costruzione di una zona di protezione delle acque minerali site nello stabilimento di proprietà di detto comune denominato « Terme Stabiane » (R. decreto 29 febbraio 1924, n. 358) (Spesa obbligatoria)	94,000 —
152	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231 (Spesa obbligatoria)	20,000 —
153	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2292) (Spesa obbligatoria)	25,000 —
		17,106,218 —
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
154	Annualità spettanti alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita - Sesta delle trentacinque annualità)	71,611.37

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	12,511,000 —
Debito vitalizio	40,292,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
Num.	Denominazione	
	Spese pel Consiglio di Stato	3,475,000 —
	Spese per gli archivi di Stato	3,850,940 —
	Spese per l'amministrazione civile	52,421,300 —
	Spese per la pubblica beneficenza	27,140,000 —
	Speso per la sanità pubblica	23,835,000 —
	Spese per la sicurezza pubblica	301,946,000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria . . .	465,571,240 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	48,062,500 —
	Spese per l'Amministrazione civile	63,178,231.80
	Spese per la pubblica beneficenza	5,838,350.18
	Spese per la sanità pubblica	17,106,218 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria .	134,185,349,98
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	71,611.57
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	599,756,589.98
	Categoria III. — Movimento di capitali	71,611.57
	Totale generale . . .	599,828,201.55

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1256.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 maggio 1926, n. 943.

Proroga delle convenzioni stradali con le Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto i Nostri decreti 15 novembre 1923, n. 2506; 23 ottobre 1924, n. 1994; 9 giugno 1925, n. 890, e 31 dicembre 1925, n. 2541;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di regolare il regime della manutenzione delle strade pubbliche per il periodo successivo al 30 giugno 1926;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La manutenzione delle strade pubbliche di cui all'art. 1 del R. decreto 9 giugno 1925, n. 890, e il reparto della spesa relativa saranno regolati, per l'annata 1° luglio 1926-30 giugno 1927, secondo le norme stabilite per l'annata 1° luglio 1925-30 giugno 1926 con le convenzioni stipulate con le Provincie in virtù del detto decreto.

Art. 2.

E' data tuttavia facoltà ai Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, sentita la Commissione di cui all'art. 2 del R. decreto 9 giugno 1925, n. 890, di apportare alle dette norme le modificazioni che, a loro giudizio insindacabile, fossero necessarie od opportune, tenendo anche conto di quelle strade comunali che, per la loro importanza, le Provincie avessero già assunte o intendessero assumere in manutenzione.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 2 (1° e 2° comma), 3, 5 e 7 del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1994, e dell'art. 3, terzo comma, del R. decreto 9 giugno 1925, n. 890, sono prorogate al 30 giugno 1927.

E' inoltre prorogato al 30 giugno 1927 il termine per la emanazione di norme integrative e modificative di quelle vigenti, di cui al R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2541.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 53. — COOP

Numero di pubblicazione 1257.

REGIO DECRETO 7 giugno 1926, n. 944.

Provvedimenti per le biblioteche governative e l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 16 luglio 1923, n. 1753;
Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il Nostro decreto 22 maggio 1924, n. 1084;
Veduto il Nostro decreto 29 luglio 1925, n. 1286;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella n. 32 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata col R. decreto 22 maggio 1924, n. 1084, è sostituita la tabella *A*, annessa al presente decreto, ed è in conformità modificata la tabella di classificazione per gradi di cui all'allegato I al citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La tabella n. 23 dell'allegato IV al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è modificata, per la parte concernente le biblioteche, in conformità della tabella *B*, annessa al presente decreto.

Il numero dei fattorini delle biblioteche pubbliche governative, di cui alla tabella annessa al R. decreto 27 settembre 1923, n. 2320, è elevato a 120. La mercede giornaliera dei fattorini è elevata a L. 8.

Art. 2.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di distaccare presso le biblioteche pubbliche governative, collocandoli fuori ruolo ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e dell'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, presidi e professori dei Regi istituti medi di istruzione, in numero non superiore a sei complessivamente.

Art. 3.

Il Ministero della pubblica istruzione è costituito:

dalla Direzione generale per l'istruzione elementare;
dalla Direzione generale per l'istruzione media;
dalla Direzione generale per l'istruzione superiore;
dalla Direzione generale per le accademie e biblioteche;
dalla Direzione generale per le antichità e belle arti;
dall'Ufficio centrale del personale.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sarà provveduto all'ordinamento interno dei servizi dell'Amministrazione centrale.

Art. 4.

Alla tabella n. 28 (gruppi *A* e *C*) dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata, per quanto concerne il personale appartenente alla carriera amministrativa (gruppo *A*), dall'art. 3 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1286, è sostituita la tabella *C*, annessa al presente decreto.

Per la prima applicazione del presente decreto ed entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso è data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di prescindere dall'osservanza dei termini prescritti dalle vigenti norme per le promozioni al grado 6° del personale appartenente alla carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e al ruolo transitorio del personale proveniente dalla Real Casa.

Art. 5.

I posti di direttore didattico (grado 10°) di cui alla tabella n. 37 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata dall'art. 3 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1286, sono stabiliti nel numero di 1765.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 55. — COOP

TABELLA A.

BIBLIOTECHE.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Bibliotecari direttori di 1ª classe	6
6°	Ispettori superiori bibliografici	3
7°	Bibliotecari direttori di 2ª classe	7
7°	Conservatore della biblioteca, museo ed archivio del Risorgimento in Roma	1
8°	Bibliotecari capi	26
9°	Bibliotecari	27
10°	Bibliotecari aggiunti	30
		100

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
9°	Ordinatori principali	28
10°	Primi ordinatori	32
11°	Ordinatori	(incl. sopra)
		60

(Gruppo C).

Grado		Numero dei posti
9°	Coadiutori principali	6
10°	Primi coadiutori	16
11°	Coadiutori	28
12°	Assistenti	50
13°	Aiutanti	10
		110

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA B.

BIBLIOTECHE.

	Numero dei posti
Custodi capi	36
Custodi	74
	110

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA C.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

Carriera amministrativa.

(Gruppo A).

Grado		Numero dei posti
4°	Direttori generali	5
5°	Ispettori generali	3
6°	Direttori capi divisione	16
6°	Ispettori superiori	11
7°	Capi sezione	18
8°	Consiglieri	19
9°	Primi segretari	36
10°	Segretari	42
11°	Vice segretari	
		150

Carriera d'ordine.

(Gruppo C).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	13
10°	Primi archivisti	34
11°	Archivisti	54
12°	Applicati	96
13°	Alunni d'ordine	21
		218

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1258.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 maggio 1926, n. 945.

Cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3173, che autorizza il Commissario per i servizi della marina mercantile a determinare l'ordinamento definitivo dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati e ad affidare l'esercizio dei servizi medesimi all'industria privata anche a licitazione o trattativa privata;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3223, che autorizza il Ministro per i lavori pubblici a determinare l'ordinamento definitivo dei servizi postali marittimi fra le isole e il continente: Civitavecchia-Terranova; Terranova-Golfo Aranci-Maddalena; Napoli-Palermo; Palermo-Trapani-Tunisi, gestiti dalle Ferrovie dello Stato, e ad affidare l'esercizio dei servizi medesimi all'industria privata anche a licitazione o a trattativa privata;

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596, che istituisce il Ministero delle comunicazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 2231, che dà facoltà al Ministro per le comunicazioni, d'accordo con quello per le finanze, di autorizzare gli assuntori dei servizi marittimi sovvenzionati, i quali abbiano l'obbligo di provvedere alla costruzione di navi per i servizi stessi, ad emettere titoli di obbligazioni al portatore o nominativi entro i limiti determinati dall'art. 2 del decreto stesso;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di facilitare agli assuntori dei servizi marittimi sovvenzionati il finanziamento occorrente per la costruzione delle navi predette con altri mezzi, oltre quello consentito dal citato R. decreto legge 30 ottobre 1924, n. 2231;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le comunicazioni, d'accordo con quello per le finanze, potrà autorizzare gli assuntori di servizi marittimi indispensabili (servizi con convenzione a scadenza 31 dicembre 1945) — quando ad essi sia fatto obbligo di provvedere alla costruzione di navi per i servizi assunti, e qualora non si siano già avvalsi e dichiarino di non volersi avvalere del disposto di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 2231 — a cedere ad istituti di gradimento dei Ministri predetti una parte della sovvenzione governativa per operazioni finanziarie occorrenti esclusivamente per la costruzione delle suddette navi.

L'ammontare della cessione, nel primo quinquennio di esercizio dei servizi marittimi assunti, non potrà eccedere nè il quadruplo del capitale sociale versato, nè i tre quarti del valore delle navi date in pegno, nè il 40 per cento della sovvenzione complessiva ancora dovuta al momento della autorizzazione della cessione. Dopo il primo quinquennio l'ammontare della cessione non potrà superare il triplo del capitale sociale versato, fermi restando gli altri due limiti suindicati.

Art. 2.

Gli assuntori, che vogliano essere autorizzati a cedere la sovvenzione, dovranno assoggettare a vincolo di pegno, per garanzia dello Stato e per l'ammontare complessivo della cessione, navi di loro libera proprietà, che abbiano a giudizio del Ministro per le comunicazioni un valore adeguato a tale copertura, come all'art. 1.

I materiali grezzi o lavorati acquistati per la costruzione di navi e le navi stesse in corso di costruzione dovranno essere assoggettati a vincolo di pegno per un valore complessivo, in cui si tenga conto del valore dei materiali grezzi acquistati e del valore della nave in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Il valore delle navi e dei materiali di cui ai precedenti comma sarà determinato dal Ministro per le comunicazioni in base a perizia da lui ordinata. Le spese di perizia sono a carico degli assuntori.

Le navi date in pegno dovranno esser libere da qualunque credito della natura di quelli indicati al n. 13 dell'art. 675 del Codice di commercio; dovranno inoltre essere assicurate contro tutti i rischi e la relativa polizza dovrà esser girata a favore del Ministero delle comunicazioni.

La somma garantita da pegno potrà essere gradualmente ridotta in relazione al pagamento delle annualità di sovvenzione cedute, tenuto conto dell'eventuale deperimento delle navi costituite in pegno.

Gli atti di costituzione del pegno saranno soggetti alla tassa di registro di L. 10.

Art. 3.

L'autorizzazione di massima, di cui all'art. 1, consterà da decreto dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, nel quale, oltre agli elementi essenziali della convenzione stipulata con l'assuntore di servizi marittimi richiedente l'autorizzazione, sarà indicato l'ammontare massimo della sovvenzione che egli può cedere entro i limiti e con le garanzie stabilite dal presente decreto.

La cessione della sovvenzione dovrà dall'assuntore esser fatta e notificata in conformità di quanto è stabilito dall'articolo 69, primo e terzo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La cessione effettiva delle quote di sovvenzione dovrà essere riconosciuta ed accettata di volta in volta mediante apposito decreto dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, portante il vincolo definitivo in favore dell'istituto cessionario e ciò dopo l'accertamento delle garanzie indicate all'art. 2.

Art. 4.

Nel caso in cui venisse a mancare negli assuntori, per qualsiasi causa, il diritto al pagamento delle quote di sovvenzione regolarmente cedute e vincolate, lo Stato verserà ugualmente agli istituti cessionari le quote predette, rivalendosene verso gli assuntori stessi.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto potranno anche applicarsi nei confronti degli assuntori di servizi marittimi utili (servizi con convenzione a scadenza anteriore al 31 dicembre 1945).

L'autorizzazione alla cessione della sovvenzione potrà, peraltro, essere loro concessa solo quando siano state soddisfatte, a termini dell'art. 3, primo comma, del presente decreto, le domande già presentate allo stesso scopo da assuntori di servizi marittimi indispensabili.

Inoltre, nei riguardi degli assuntori di servizi marittimi utili, l'ammontare della cessione non potrà mai eccedere nè il doppio del capitale sociale versato, nè i due terzi del valore delle navi date in pegno, nè il 40 per cento della sovvenzione complessiva ancora dovuta al momento dell'autorizzazione della cessione.

Art. 6.

I Ministri per le comunicazioni e per le finanze sono autorizzati ad emanare le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto, che dal Ministro per le comunicazioni sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 63. — COOP

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1926.
Scioglimento dell'Amministrazione della Confraternita israelitica Moar Abetubot di Livorno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta la necessità di provvedere a riforme nell'ordinamento della Confraternita israelitica Moar Abetubot di Livorno allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;

Ritenuto che a tale scopo si rende opportuno che al Commissario prefettizio dott. Enrico Trinchieri, già incaricato della gestione del Sodalizio, siano conferiti più ampi poteri;

Vista la proposta del Prefetto di Livorno;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

L'Amministrazione della Confraternita suddetta è sciolta.
La temporanea gestione del pio Sodalizio è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al Vice prefetto cav. dott. Enrico Trinchieri con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, tutte le riforme che riterrà opportune nello statuto e nell'amministrazione dell'Ente stesso per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale

Nelle attribuzioni conferite al predetto Commissario s'intendono compresi anche i poteri spettanti alla assemblea degli inscritti in base allo statuto vigente del pio Sodalizio.

Roma, addì 20 maggio 1926.

Il Ministro: FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1926.
Restrizioni all'esercizio venatorio.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, recante modifiche alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla caccia;

Visti i precedenti decreti Ministeriali 7 aprile e 29 luglio 1924, 19 maggio e 7 agosto 1925, concernenti restrizioni al l'esercizio venatorio;

Esaminate le proposte di restrizioni all'esercizio venatorio, pervenute dalle Amministrazioni provinciali;

Udito il Comitato consultivo per la caccia, istituito con R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700;

Decreta:

Art. 1.

Ferma la chiusura normale per la caccia, con armi da fuoco, al 31 dicembre, e salvo quanto viene stabilito nei successivi articoli, i prolungamenti dell'esercizio della caccia, previsti dai commi *a*), *b*) e *c*) dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, subiranno, per l'annata venatoria 15 agosto 1926 14 agosto 1927, le seguenti limitazioni:

a) nel Piemonte, nella Lombardia, nel Veneto e nelle provincie di Parma e Piacenza, oltre il 31 dicembre, è consentita esclusivamente la caccia col fucile ai palmipedi e trampolieri, fino al 20 aprile, e la caccia alla beccaccia soltanto dal 1° al 20 marzo.

Tali caccie non potranno, in ogni caso, essere esercitate ad altitudine superiore ai m. 800 sul livello del mare;

b) in tutte le altre Regioni e Provincie del Regno, la caccia col fucile oltre il 31 dicembre, si esercita in base al disposto di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del predetto art. 3 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754.

Art. 2.

Il divieto di caccia, stabilito dal decreto Ministeriale 7 aprile 1924, per la pernice rossa (*Alectoris rufa*), non si applica nella Liguria, nel Piemonte, nonchè nelle provincie di Parma, Piacenza e Massa Carrara, ove la caccia stessa può esercitarsi dal 15 settembre al 30 novembre.

Art. 3.

Nell'isola di Sardegna, per l'annata 15 agosto 1926-14 agosto 1927, il regime venatorio subirà le seguenti restrizioni:

l'apertura della caccia e della uccellagione ha luogo, a qualsiasi altitudine, il 1° settembre;

la caccia alla pernice (*Alectoris barbara*) è consentita dal 1° settembre a tutto il 30 novembre, ma non ne è permessa la esportazione, ed il cacciatore, salpando dall'isola, non potrà portare con sè più di quindici capi della detta specie. Il trasporto di tali capi che non potranno, in nessun caso, essere spediti, sarà giustificato, presso il cacciatore, dal possesso di arma lunga da fuoco.

La chiusura della caccia agli uccelli migratori, di cui al comma *b*) dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, e della caccia nonchè della cattura dei palmipedi e trampolieri, ha luogo il 20 marzo.

Art. 4.

La caccia al camoscio si chiude il 30 novembre, salvo nella provincia di Como, dove essa può esercitarsi solo dal 15 settembre a tutto il 15 ottobre.

Art. 5.

La caccia al cinghiale si chiude, nel Piemonte, il 30 novembre.

Art. 6.

La caccia alle quaglie col fucile, alla spiaggia del mare, di cui al comma sest'ultimo dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, non può esercitarsi che nel litorale continentale tirrenico, a partire dalla provincia di Roma verso sud, per tutto il litorale siculo, e, risalendo per il versante adriatico, fino a tutta la spiaggia della provincia di Pesaro.

Art. 7.

Rimangono immutate le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto Ministeriale 7 aprile 1924, relativamente alla caccia e alla cattura del capriolo, del cervo e del daino in Sardegna, dell'urogallo o gallo cedrone e del francolino di monte, con le modifiche, per ciò che concerne le bandite e le riserve di caccia recinte, disposte con decreto Ministeriale 13 dicembre 1924.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali delle provincie alle quali si applica la legge 24 giugno 1923, n. 1420. Restano, pertanto, escluse le provincie di Trento, Trieste, Pola, Zara e Fiume, nonchè quella parte della provincia del Friuli dove vige tuttora la legislazione dell'ex Impero austro-ungarico.

Roma, addì 10 giugno 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1926.
Norme per l'attuazione del R. decreto 10 giugno 1926, n. 942.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto 10 giugno 1926, n. 942;

Decreta:

Art. 1.

Le Banche che ai sensi del citato Regio decreto sono autorizzate alla trattazione dei cambi possono compiere soltan-

to le compere e le vendite a contanti e le compre e le vendite a termine.

I riporti in cambi sono vietati.

Art. 2.

E' vietato l'acquisto di divisa estera, da parte delle Banche, in proprio, a titolo di accantonamento, come sono vietate le operazioni in cambi fra Banche, quando non si riferiscano a reali, documentate e improrogabili necessità dell'industria e del commercio.

In questi casi, di provata e improrogabile necessità industriale e commerciale, possono essere ammesse soltanto le operazioni eseguite fra due Banche, quando esse possano, in qualunque momento, documentare al Tesoro e ai suoi ispettori la legittimità delle operazioni stesse.

Art. 3.

Nelle operazioni di vendita è sempre necessaria la copertura in lire o l'addebitamento del controvalore in conti che siano già precedentemente ed effettivamente creditori.

Per tali operazioni non sono in modo alcuno ammesse nè le aperture di credito nè altre forme dirette o indirette di finanziamento.

Art. 4.

Per i cambi a termine, le operazioni non devono mai effettuarsi con accreditamenti o addebitamenti in lire, ma il versamento o il ritiro delle lire deve sempre essere contemporaneo al ritiro o al versamento della divisa estera.

Art. 5.

Quando i clienti, compratori o venditori di divise a termine, non possono, per giustificati motivi, ritirarle o consegnarle alla scadenza, le Banche possono chiedere alla Direzione generale del tesoro (Ufficio cambi) soltanto l'autorizzazione alla proroga pura e semplice del primitivo contratto. Il Tesoro può autorizzare la proroga soltanto in base ad esauriente documentazione, che le Banche devono tempestivamente presentargli insieme alla richiesta.

Art. 6.

Le Banche non autorizzate al commercio dei cambi, che alla data del presente decreto abbiano contratti a termine in corso, dovranno liquidarli alla scadenza o appoggiarli ad una delle Banche autorizzate al commercio dei cambi dandone comunicazione al Tesoro (Ufficio cambi).

Art. 7.

La documentazione, che secondo l'art. 3 del citato Regio decreto le Banche autorizzate al commercio dei cambi devono controllare prima di dar corso all'operazione, comprenderà, secondo i casi: i contratti originali, le fatture commerciali, gli avvisi di pagamento, le bolle doganali, le polizze di carico, le reversali ferroviarie, i certificati di assicurazione e, in genere, tutti quei documenti che sono necessari per poter escludere in modo assoluto ogni anche indiretto fine speculativo.

Art. 8.

Le Banche autorizzate al commercio dei cambi devono comunicare all'ispettore del Tesoro addetto alla Borsa più vicina l'elenco delle operazioni compiute in giornata separando quelle relative alle operazioni a contanti da quelle relative alle operazioni a termine ed elencando le operazioni per nominativo e per divisa.

Gli elenchi dovranno sempre essere accompagnati da una dichiarazione di garanzia così formulata:

« Assumiamo verso il Tesoro, diretta e piena responsabilità per le operazioni di cui all'unito elenco, assicurando di aver riscontrato i relativi documenti, i quali rispondono a quanto è prescritto dall'art. 2 del R. decreto 10 giugno 1926, n. 942 ».

Art. 9.

Ad operazione effettuata le Banche dovranno sempre apporre sui documenti giustificativi una stampigliatura che dichiari la già avvenuta cessione di divisa.

Qualora le Banche, ad operazione effettuata, restituiscano ai clienti i documenti giustificativi dovranno farsene rilasciare copia dai clienti stessi per tenerla a disposizione del Tesoro e suoi ispettori.

Art. 10.

Le autorizzazioni per cessioni di cambi richiesti da necessità diverse da quelle considerate nell'art. 2 del citato Regio decreto non potranno essere eventualmente concesse che dalla Direzione generale del tesoro (Ufficio cambi) su domanda motivata.

Art. 11.

Le Banche autorizzate al commercio dei cambi potranno però, su richieste motivate, effettuare le operazioni in cambi per bisogni della Santa Sede e delle rappresentanze estere diplomatiche e consolari.

Art. 12.

Tutte le Banche e le loro filiali dovranno comunicare giornalmente alla Direzione generale del tesoro (Ufficio cambi) in conformità ai moduli dall'Ufficio stesso stabiliti, l'elenco di tutte le operazioni in cambi effettuate nella giornata, distinguendo quelle a contanti da quelle a termine, e indicando per ognuna di esse l'importo, la valuta, la contropartita e la sua residenza.

Per le operazioni a termine dovrà essere indicata anche la scadenza.

Le eventuali proroghe di queste operazioni dovranno essere contraddistinte con la parola « proroga ».

Art. 13.

Gli ispettori del Tesoro addetti alle Borse comunicheranno settimanalmente alla Direzione generale del tesoro (Ufficio cambi) il complesso delle operazioni che, a tenore del precedente art. 8, furono loro denunciate nella settimana.

Essi segneranno le operazioni a contanti separatamente da quelle a termine e le distingueranno per acquisti e per vendite nonchè per valuta.

Art. 14.

Agli effetti del controllo di cui all'art. 5 del citato Regio decreto le Banche dovranno presentare agli ispettori del Tesoro i registri, i libri, i copialettere, le lettere e i documenti che, in relazione alle operazioni in cambi, gli ispettori stessi avessero a richiedere.

Art. 15.

In ordine alle contrattazioni per i cambi e agli effetti della difesa della nostra valuta è fatto categorico divieto a tutte le Banche e banchieri operanti in Italia:

a) di concedere crediti in lire a favore di Banche e ditte residenti all'estero anche se di nazionalità italiana;

b) di scontare cambiali in lire emesse da case estere a carico di ditte italiane, sia pure a copertura di operazioni di commercio;

c) di scontare cambiali in lire emesse da case estere sopra le proprie dipendenze e sopra i propri rappresentanti in Italia, anche se girate da terzi;

d) di scontare qualsiasi altra cambiale che appaia come il probabile mezzo escogitato da ditte estere per procurarsi disponibilità in lire;

e) di scontare cambiali di ditte italiane, stilate in lire, a favore di ditte estere;

f) di pagare per conto di Banche e ditte estere lettere di credito in lire, il cui controvalore in divisa non esista effettivamente a credito in conto o non venga messo contemporaneamente a disposizione della Banca italiana trassata.

Art. 16.

Lo sconto delle tratte in lire emesse da ditte esportatrici italiane su ditte estere è autorizzato purchè esse tratte stiano a documentata copertura di vendite effettive e di merci realmente esportate e purchè intervenga preventivo benestare da parte della sede locale della Banca d'Italia.

Art. 17.

I crediti di corriere a favore dell'estero sono vietati fino a nuovo avviso.

Art. 18.

E' vietata l'esportazione di lire (sia effettive che in assegni, chèques o vaglia) senza l'autorizzazione del Tesoro.

I contravventori saranno puniti con multe che potranno giungere fino all'importo delle lire esportate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 giugno 1926.

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicazione.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la pubblica istruzione ha presentato al Senato del Regno, nella seduta del 10 giugno 1926, il disegno per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 aprile 1926, n. 914, concernente il contributo dello Stato al comune di Verona nelle spese per l'istruzione elementare.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato il giorno 10 giugno corrente il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 5 giugno 1926, n. 129, concernente provvedimenti per la città di Palermo per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 66.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1941 — Data della ricevuta: 17 novembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Bassino Filippo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 420, consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1º luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 127

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 10 giugno 1926

	Media		Media
Parigi	80 86	Belgio	82 —
Londra	132 888	Olanda	11 —
Svizzera	528 50	Pesos oro (argentino)	25 17
Spagna	417 —	Pesos carta (argent.)	11 075
Berlino	6 52	New-York	27 285
Vienna	3 86	Belgrado	48 50
Praga	81 —	Budapest	0 0384
Romania	10 50	Russia (cervonetz)	139 25
Dollaro canadese	27 285	Norvegia	6 065
Albania	5 2775	Oro	526 47

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1926)	70 325
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	45 —
	5.00 % netto	93 95
	3.50 % Obbligazioni delle Venezie	69 10

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.